

R.g. n. 4644/2026



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

La Giudice designata per la trattazione del procedimento iscritto al n. 4644/2026 Rg. V.G. proposto ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della Crisi da sovraindebitamento);

letto il ricorso depositato in data 3 aprile 2026 nell'interesse di _____ (nato a _____ in data (_____ e residente in _____, 40134, Bologna (BO) - CF. _____), con il quale è stato invocato il beneficio dell'esdebitazione *ex art. 14terdecies L. 3/2012* e, conseguentemente, è stata richiesta la dichiarazione di inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente;

ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che:

- il ricorrente ha proposto istanza di Liquidazione del Patrimonio *ex art. 14ter e ss. L. 3/2012*;
- con decreto emesso in data 8 maggio 2018 il Giudice designato ha dichiarato aperta la procedura di Liquidazione del Patrimonio ai sensi degli artt. 14ter e ss. L. 3/2012, nominando il dott. _____ quale Liquidatore *ex art. 14quinqies, comma 2, L. 3/2012*;
- in data 24 maggio 2023, il Giudice ha nominato la dott.ssa Anjia Bajic quale liquidatrice della procedura, in sostituzione del dott. _____, il quale ha rinunciato all'incarico per "*sopraggiunti motivi personali*";
- con decreto recante data 19 marzo 2026, il Giudice Delegato, nell'accertare la completa esecuzione del programma di liquidazione proposto, ha emesso provvedimento di chiusura della procedura *ex art. 14novies, comma 5, L. 3/2012*;
- il 3 aprile 2026, il ricorrente ha depositato istanza di esdebitazione ai sensi dell'art. 14terdecies L. 3/2012, affinché siano dichiarati inesigibili nei confronti del medesimo i crediti non soddisfatti integralmente nella procedura di Liquidazione del patrimonio;



- il ricorso è stato notificato ai creditori non integralmente soddisfatti;
- sono pervenute opposizioni alla concessione del beneficio da parte di due creditori,
 [nome] e *[nome]* s.r.l., in data – rispettivamente - 29 aprile 2026 e 6 maggio 2026;

- le parti sono state sentite all’udienza del 6 maggio 2026;

OSSERVATO CHE

- il ricorso è ammissibile, in quanto presentato entro l’anno dal decreto di chiusura della procedura di Liquidazione del Patrimonio ai sensi dell’art. 14terdecies co.4 l. 3/2012;
- il debitore – imprenditore, professionista o consumatore – che opera con impegno e correttezza, grazie all’istituto dell’esdebitazione può ottenere una declaratoria di inesigibilità nei suoi confronti dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura di liquidazione, previa verifica delle condizioni prescritte dall’art.14terdecies, comma 1, L. 3/2012;
- l’art. 14terdecies, comma 1, L. 3/2012, ai fini della concessione del beneficio, pone a carico del debitore il soddisfacimento di alcune precise condizioni, ovvero: *a) che abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16; e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all’articolo 14-undecies, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione”*;
- il Tribunale, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che sussistano tutte le condizioni previste dall’art. 14terdecies, comma 1, L. 3/2012 posto che dalla relazione particolareggiata del Liquidatore, dott.ssa Anjia Bajic, risulta che:
 - *“il debitore ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni”* (ex art. 14-terdecies, comma 1, lett. a), L. 3/2012);
 - *“non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura”* (ex art. 14-terdecies, comma 1, lett. b), L. 3/2012);



- “non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda” (ex art. 14-terdecies, comma 1, lett. c), L. 3/2012);
- “non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 16 L. 3/2012” (ex art. 14-terdecies, comma 1, lett. d), L. 3/2012);
- “ha svolto, nei quattro anni di durata della procedura, una attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze ed alla situazione di mercato” (ex art. 14-terdecies, comma 1, lett. e), L. 3/2012);
- con riferimento alle disposizioni di cui al comma II dell’art. 14terdecies L. 3/2012 il Liquidatore ha dato atto che il sovraindebitamento non è imputabile ad un ricorso al credito colposo (ex art. 14-terdecies, co. 2 lett. a), L. 3/2012) e che “nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione e nel corso della stessa non ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri” (ex art. 14-terdecies, co. 2 lett. b), L. 3/2012);
- si può pertanto affermare che il ricorrente non abbia ostacolato lo svolgimento della procedura;
- dalla documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 8 aprile 2026 risulta che non ha precedenti penali;
- con riguardo ai carichi pendenti, è emerso che, al momento della presentazione della domanda, pendeva in appello un giudizio in cui era imputato del reato di cui agli artt. 216 e 223, comma 2, n. 2, l. fall.. Deve tuttavia darsi atto che il ricorrente ha depositato il dispositivo della sentenza conclusiva del procedimento, pronunciata in data 27 aprile 2026, in cui la Corte d’Appello – previa derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice ex art. 217 l. fall. - ha assolto l’imputato perché il “fatto non sussiste”;
- in ogni caso la fattispecie contestata non rientra tra i reati ostativi indicati all’art. 14terdecies, comma I, lett. d) l. 3/2012 e, quindi, non è ostativa alla esdebitazione;
- a seguito di autorizzazione da parte del Tribunale, il Liquidatore ha completato la liquidazione dell’attivo;
- l’importo disponibile per i creditori è stato pari ad euro 49.502,01;
- la soddisfazione dei creditori concorsuali è quindi avvenuta:
 - nella misura del 100% per le spese di procedura (euro 2.537,60);
 - nella misura del 7,90% per i crediti muniti di privilegio mobiliare in linea capitale ex art. 2751bis 4 e 5 c.c. (euro 8.083,13);



- nella misura del 100% per il credito per i contributi di cui all'art. 2775 c.c., munito di privilegio immobiliare di grado 2 (euro 328,46);
 - nella misura del 16,75% per il credito munito di garanzia ipotecaria di primo grado nei limiti del valore degli immobili in dipendenza dell'esito della procedura di vendita competitiva (euro 38.552,82);
- la circostanza che nessuna somma sia stata corrisposta ai restanti creditori non impedisce la concessione del beneficio, tenuto conto che – in relazione all'analoga fattispecie disciplinata dall'art. 142 l.f. – la giurisprudenza di legittimità ha affermato che *“in tema di esdebitazione, il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142 comma 2 l. fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il “favor” per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1 comma 6 lett. a), n. 13, l. 14 maggio 2005 n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto”*. (cfr. Cass., S.U., 18.11.2011, n. 24215). Se ne deduce che affinché il beneficio sia concedibile è sufficiente che almeno una parte dei creditori ammessi al passivo abbia ricevuto una sia pure parziale soddisfazione;
- con riguardo alle contestazioni avanzate dai creditori costituitisi nel presente procedimento, esse non sono idonee a fondare una pronuncia di rigetto della concessione del beneficio;
- SPV s.r.l., difatti, si oppone all'accoglimento dell'istanza lamentando di non aver ricevuto alcuna somma all'esito del riparto finale, senza svolgere alcuna censura od osservazione in merito alla (in)sussistenza dei presupposti legali legittimanti l'esdebitazione. La contestazione mossa dal creditore che si risolve nella mera doglianza di non essere stata pagata non può, di per sé sola, precludere la concessione del beneficio, dal momento che la legge ne consente il riconoscimento anche in caso di pagamento parziale dei creditori concorsuali (art. 14terdecies, comma 1, lett. f, l. 3/2012), requisito interpretato – in estensione degli approdi giurisprudenziali sopra richiamati – nel senso di ammettere l'accoglimento dell'istanza anche qualora taluni creditori siano rimasti integralmente insoddisfatti;
- s.a.c., invece, svolge censure più articolate, tutte tese a comprovare la mancanza del requisito soggettivo della meritevolezza in capo al ricorrente, che possono essere così sintetizzate: a) sussistenza di un ricorso al credito colposo, per aver il ricorrente proseguito l'attività d'impresa anche dopo l'emersione di uno squilibrio finanziario che ne sconsigliava la continuazione, come comprovato dal mancato pagamento



delle fatture del 2012, 2013 e 2014; b) qualifica di socio della] s.a.c. in capo al debitore, circostanza che connoterebbe di maggior disvalore l'inadempimento delle obbligazioni contratte con la società; c) *ratio* di tutela rafforzata sottesa al privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 5-bis, c.c. riconosciuto al credito delle cooperative agricole, la quale indurrebbe a non derogare alla regola generale di cui all'art. 2740 c.c. in tutti i casi in cui tali crediti non siano stati pagati in una misura soddisfacente in corso di procedura;

– nemmeno le censure mosse da] s.a.c. sono idonee a legittimare il rigetto dell'istanza di esdebitazione per i motivi di seguito riportati:

a) quanto alla prima doglianza, deve rilevarsi che la mera circostanza del mancato pagamento di fatture non è idonea, di per sé, a comprovare la sussistenza di profili di colpa grave nella condotta del debitore nella gestione d'impresa o del patrimonio, dal momento che, verosimilmente, il ricorrente ha proseguito l'attività (tra l'altro, per un periodo di tempo non significativamente lungo) nella convinzione di essere in grado di produrre flussi di cassa sufficienti a pagare i crediti antecedenti e quelli di nuova formazione, e l'ha cessata nel 2015 non appena si è avveduto dell'errore di valutazione. Né essa integra gli estremi di un ricorso colposo e sproporzionato al credito, dal momento che crediti sorti nell'ambito di rapporti tra socio e cooperativa non possono in alcun modo essere equiparati alla contrazione di prestiti, mutui, finanziamenti o di altri rapporti di natura finanziaria funzionali a reperire liquidità (cui fa chiaramente riferimento l'art. 14, comma 2, lett. a, l. 3/2012 nel riferirsi al "*ricorso al credito colposo e sproporzionato alle sue capacità patrimoniali*");

b) la qualifica di socio della società creditrice in capo al ricorrente è privo di qualsivoglia rilevanza nel presente procedimento, né vale a rendere più censurabile la mancata soddisfazione del credito a favore della società. La Legge 3/2012, difatti, non fissa una gerarchia tra le obbligazioni, tale per cui l'inadempimento di una certa categoria di crediti possa considerarsi, in ragione delle parti del rapporto soggettivo, della causa o degli interessi coinvolti, come dotato di maggiore disvalore rispetto all'inadempimento di altre poste creditorie e, per ciò solo, idoneo a impedire l'esdebitazione del ricorrente. In aggiunta, la violazione del rapporto esistente tra il socio e la cooperativa può (e poteva) essere efficacemente contrastata tramite il ricorso agli specifici rimedi previsti nella disciplina societaria (quale, a titolo di esempio, l'esclusione del socio, art. 2533 c.c.), sicché non sussiste nemmeno la necessità di garantire in questa sede (come pure invocato dall'opponente) una protezione ulteriore alla società (la quale sarebbe del tutto atipica e sproporzionata rispetto all'obiettivo di tutela perseguito) valorizzando l'esistenza del



rapporto societario ai fini dell'esclusione del requisito della meritevolezza e del rigetto dell'istanza di esdebitazione;

c) quanto all'ultima delle contestazioni mosse, essa si rivela fallace (e in quanto tale non condivisibile) nella parte in cui pretende di impedire l'esdebitazione (e, quindi, la deroga all'art. 2740 c.c.) valorizzando la natura privilegiata dei crediti delle società cooperative e, quindi, la volontà legislativa di accordare una protezione particolarmente pregnante agli stessi. Il Legislatore, in effetti, ha accordato tutela alle pretese creditorie in esame riconoscendo loro un privilegio di ordine particolarmente elevato (art. 2777 c.c.), che ne garantisce il pagamento preferenziale rispetto a (quasi) tutti gli altri creditori privilegiati e ai chirografari. L'empito preferenziale del Legislatore per questa categoria di obbligazioni, tuttavia, non si è spinto fino al punto di prevedere una percentuale di soddisfazione minima da garantire in seno alla liquidazione del patrimonio affinché il debitore potesse poi accedere all'effetto esdebitatorio, segno che la possibilità di un loro pagamento non integrale è stata considerata ed accettata dal Legislatore alla stregua di un'evenienza fisiologica e non stigmatizzabile della procedura, come si evince dal dato letterale dell'art. 14terdecies, comma 1, lett. f, l. 3/2012, che, ai fini dell'esdebitazione, richiede siano stati soddisfatti "*almeno in parte*" (e non già integralmente) i creditori concorsuali (ivi compresi quelli titolari di un credito assistito da una causa di prelazione);

– ricorrono dunque tutti i presupposti per accogliere la richiesta;

P.Q.M.

Verificate le condizioni di cui all'art. 14-terdecies della legge 3/2012,

- 1) Dichiaro definitivamente inesigibili nei confronti di _____ (nato a _____, in data _____ e residente in Via _____, Bologna (BO) - CF. _____) i crediti rimasti parzialmente insoddisfatti nell'ambito della procedura di Liquidazione del Patrimonio dichiarata chiusa con Decreto emesso in data 19 marzo 2026;
- 2) Dispone la comunicazione del presente provvedimento ai creditori non integralmente soddisfatti.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bologna, 25 maggio 2026.

La Giudice

Antonella Rimondini

